AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 10

Comitato per l'imprenditoria femminile

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.

Versione in vigore dal 15 giugno 2006, non più in vigore dal 4 agosto 2007 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile/art-10-comitato-per-l-imprenditoria-femminile/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it